

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 del D.P.R., n. 445/2000)

CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZI NEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19 - SECONDO AVVISO. (Delibera G.C. n.103 del 31/05/2021)

Denominazione _____

sede legale via _____

città _____ Prov. _____ C.Fis |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail o pec _____ Telefono _____

(Dati del rappresentante legale)

I_/I_ sottoscritt _____

nat_ a _____ (____) il ____/____/____

residente a _____ in via _____

_____ n. _____ Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

in qualità di _____

in possesso dei requisiti di cui all'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZI NEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19 – SECONDO AVVISO.

CHIEDE

di essere ammesso alla graduatoria per l'erogazione dei contributi ivi previsti

A tale scopo

DICHIARA

1) che l'impresa/attività è stata avviata in data _____ ed iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA Arezzo-Siena

2) a seguito di (barrate la casella corrispondente):

- inizio attività I_I
- trasferimento di sede I_I - indirizzo sede precedente: _____
- subingresso per acquisto I_I o affitto I_I d'azienda *con esclusione di quelle avvenute per successione o donazione, scissione o fusione d'azienda, altre operazioni di trasformazione societaria (allegare atto notarile);*

3) con sede legale in _____ e
unità locale nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino Via-
n _____ Fgl. _____
_____ part _____ Sub _____ Categoria _____

- 4) **che li attività principale svolta è la seguente:** _____ **cod-ATECO:** _____ **ricompresa** tra quelle indicate in **Allegato 1**, in calce al presente Avviso

Nel caso si tratti di **imprese giovanili**, di rientrante nella seguente casistica:

I_I per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;

I_I per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima, non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

I_I per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;

- 5) di essere in regola con il DURC ;
- 6) non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
- 7) Indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda:-

- 8) IBAN su cui liquidare il contributo: _____, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane.: _____ - _____ Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate). Intestato a _____
- 9) che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta "a titolo de minimis" (vedi allegato 1);
- 10) Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Castiglion Fiorentino,

FIRMA

Allegati:

1. Eventuale copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
2. Eventuale dichiarazione di delega, a favore di soggetto intermediario dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda;
3. Visura della Camera di Commercio;
4. Atto notarile in caso di subingresso per acquisto o affitto d'azienda.
5. Estremi atto comprovante il trasferimento (in caso di trasferimento attività)

REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa); Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

(art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo